



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli

Sez. II civile in persona del Giudice onorario Avv. Dario Ciaccio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di R.G. 16827/18 promossa con atto di citazione notificato in data 13.02.2018

da

TRAVERSO MARIA, n. a Marano di Napoli il 23.12.1957, cf TRV MRA 57T63 E906S quale erede dell'Avv. **Francesco Tagliatela** ed elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania al Vico S. Antonio Abate n. 11-12 presso lo studio dell'Avv. Geraldine Tagliatela e Avv. Antia Tagliatela lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio
PEC: avvgeraldinetagliatela@pec.it

OPPONENTE

Contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n.265 presso lo studio dell'Avv. Jurij Viscardi che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
PEC: jurijviscardi@avvocatinapoli.legalmail.it

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali di causa del 19.10.2020

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato Tagliatela Francesco proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 8124 del 4.08.2017 contenente la richiesta di canone del servizio idrico da parte del Comune di Giugliano in Campania per un importo complessivo di € 1.896,36#. Rassegnate dalle parti le conclusioni riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 19.10.2020. L'opposizione è fondata e va accolta.

Innanzitutto occorre chiarire che sussiste, in relazione alla impugnativa del canone di acqua, la giurisdizione del giudice ordinario, e di questo giudice, competente per valore, atteso che *“il credito del Comune per il canone dovuto per l'erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti proprie delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su base paritetiche. Ne consegue che la controversia fra il Comune medesimo e l'utente, che attenga all' “an” e al “quantum” del detto credito,*

investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo" (cfr. Cass sez. Un. 9.08.2001 n.10976-conf. Cass Sez. Un. 20.09.2001 n.11903). Ed in senso conforme "il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri dell'entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, né in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art 2 lett h. del d.lg n.546 del 1992, trovando titolo non in potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta di somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnativa dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass Sez. Un. 12.07.2001 n.9489). La S. Corte ha chiarito poi che...l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente di riscossione finalizzato all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale. Così...qualora il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria- nella specie sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada-la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario con il rimedio della opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Questo rimedio...è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo. Sia l'impugnazione della cartella di pagamento che della intimazione di pagamento relativi alla ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nel caso di specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario con lo strumento della opposizione all'esecuzione ex art 615cpc, quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva. (cfr. Cass n. 3283 del 2015).

Cosicché avendo l'opponente contestato il diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata prima che la stessa abbia avuto inizio (art 615 cpc, primo comma) ed ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici ne deriva la competenza per valore del giudice di pace.

Va rilevato a questo punto che l'intimazione di pagamento, oggetto della presente opposizione, non è altro che un atto che anticipa l'intenzione dell'ente esattore di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, da parte della società di riscossione, non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per l'estinzione - intervenuta nelle more - dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei trenta giorni dalla notifica della ingiunzione, altrimenti equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato

verze inerte. Cosicché le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.

In i sensi dell'art. 50, D.P.R. 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato il dovuto, il Concessionario può iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale. Inoltre tale atto da parte della società di riscossione racchiude in sé anche la funzione interruttiva del termine prescrizione della cartella di pagamento.

Così, nel caso di specie, l'insussistenza del diritto dell'ente impositore di agire esecutivamente viene prospettata, tra gli altri motivi- in ragione della mancata notifica degli atti prodromici -, per cui in parte qua, la domanda va qualificata come introduttiva di un giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art 615 comma 1 cpc; giudizio che non è assoggettato a termine di decadenza che, come noto, ha natura di mero accertamento negativo, in quanto l'opponente chiede accertarsi la insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Nel caso in esame il Comune di Giugliano non ha provveduto a depositare copia regolarmente notificata della ingiunzione n. 2012/660761 ed indicata nell'atto di intimazione opposto.

Ed invero quanto al regime prescrizione applicabile mette conto osservare quanto segue.

Atteso che bisogna far riferimento alla disciplina stabilita per la riscossione dei canoni connessi alla fornitura periodica di un servizio, e poiché manca una norma che stabilisca un termine di decadenza dal potere di richiedere gli importi dovuti, l'unico termine a cui fare riferimento è quello prescrizione stabilito dall'art 2948 n.4 c.c., che fissa in cinque anni il termine per richiedere " *tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*". Nel caso in esame poiché la fornitura risale all'anno 2012 e la intimazione risulta notificata in data 12.02.2018 risulta la prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nella intimazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n.55, rilevando che il versamento del contributo unificato da parte dell'attore è inferiore allo scaglione del valore di riferimento della causa, con conseguente invio alla Cancelleria per i provvedimenti conseguenziali.

P.Q.M.


Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie la opposizione proposta da Traverso Maria quale erede di Tagliatela Francesco e per l'effetto dichiara non dovuti gli importi a titolo di canone di acqua ed interessi recati dalla intimazione di pagamento opposta n.8124 del 4.08.2017 con conseguente suo annullamento;
- b) condanna il convenuto Comune di Giugliano in Campania al pagamento dei compensi di lite in favore di Traverso Maria e liquidati in complessivi € 300,00# oltre spese per € 43,00#, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione agli Avv. Geraldine Tagliatela e Avv. Antia Tagliatela che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;

Il mandato alla Cancelleria per i provvedimenti conseguenti al versamento inferiore del contributo unificato.
DI MARANO DI NAPOLI
Costi decisi in Marano di Napoli il 18.11.2020
PUBBLICATA IN CANCELLERIA

20 NOV 2020


IL CANCELLIERE



Il Giudice onorario di Pace
Avv. Danilo Cincio

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente atto al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di cancelleria, quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale n. 7939/20 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Av. GERARDINE / ANITA FAGUALATECA / ATN
Marno di Napoli li 16 / 12 / 2020.



IL CANCELLIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.